



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2865/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2770/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2770/TFNSVE/2025-2026, 2770 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (945124) contro la società S.S.D. ARL OTTAVIA (71171) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori TOMARELLI ANDREA (4107537), MURRI SIMONE (5881268), LORI SAMUELE (5846322), LEGGERI FEDERICO (2450368), LAURETI ALESSIO (2109743).

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori TOMARELLI ANDREA (4107537) per euro 121,00, MURRI SIMON (5881268) per euro 40,00, LORI SAMUELE (5846322) per euro 50,00, LEGGERI FEDERICO (2450368) per euro 38,00 e LAURETI ALESSIO (2109743) per euro 96,00.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 345,00 (trecentoquarantacinque/00), come dalle citate attestazioni, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SSD OTTAVIA (71171) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

TOMARELLI ANDREA (4107537) per euro 121,00, MURRI SIMON (5881268) per euro 40,00, LORI SAMUELE (5846322) per euro 50,00, LEGGERI FEDERICO (2450368) per euro 38,00 e LAURETI ALESSIO (2109743) per euro 96,00 e così nella misura complessiva di euro 345,00 (trecentoquarantacinque/00), in favore della società ASD URBETEVEVERE CALCIO (945124).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai